



Roma, 25 febbraio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 52

**Oggetto: Conversione in Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202 –
(Milleproroghe)**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 10 – 2025

Oggetto: Conversione in Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, del D. L. 27 dicembre 2024, n. 202 – (Milleproroghe)

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, la Legge n. 15 del 21 febbraio u.s., di conversione del D. L. n. 202, del 27 dicembre 2024 (Milleproroghe) di cui è stata fornita notizia con le Circolari LND, nn. 34 e 37 rispettivamente dell'11 e del 30 dicembre 2024.

In materia di sport, ferma restando la disposizione recata dall'art. 3, comma 10, del D. L. n. 202/2024, che, in attesa della razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del Terzo Settore, **ha prorogato al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale troverà applicazione il nuovo regime di esenzione IVA** per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'art. 5, comma 15-quater del D. L. 21 ottobre 2021, n., 146, convertito in Legge 27 dicembre 2021, n. 216, **con la Legge di conversione n. 15/2025**, è stato modificato il **comma 1 dell'art. 15, del D. L. n. 202/2024**, prorogando dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2027**, la disposizione che prevede la costituzione di un Organo consultivo dei sostenitori negli atti costitutivi delle Società Sportive Professionistiche di cui all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021.

La Legge di conversione n. 15/2025 ha, poi, introdotto al medesimo art. 15, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il comma 2-bis dispone per il 2025 uno stanziamento di 4 milioni di euro al Fondo di cui all'art. 39, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, per le Federazioni che hanno già deliberato il passaggio al professionismo femminile e per quelle che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, lo delibereranno.

I commi 2-ter e 2-quater dispongono una proroga delle norme recate dall'art. 40, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 40/2021, in materia di sport invernali.

Si riportano, di seguito, alcune delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del "Decreto Milleproroghe", che possono interessare le ASD/SSD destinatarie della presente Circolare.

L'art. 3-bis, con i commi 1 e 2, introduce la possibilità di riammissione alla definizione agevolata – rottamazione quater – per i soggetti che, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, sono incorsi nell'inefficacia della medesima definizione agevolata.

Beneficiano della riammissione anche coloro che non hanno pagato nessuna rata pur avendo trasmesso, a suo tempo, la domanda di rottamazione.

La riammissione necessita di una nuova trasmissione in via telematica, **entro il 30 aprile 2025**, di una nuova istanza che sarà messa a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione. L'agenzia delle Entrate, poi, trasmetterà al debitore la liquidazione delle somme dovute entro il prossimo **30 giugno**.

Il pagamento delle somme, oggetto della nuova istanza, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato in unica soluzione entro il prossimo 31 luglio o nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, le prime due rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Si ricorda che la rottamazione-quater prevede che i debiti possono essere estinti senza corresponsione di interessi e sanzioni, e che valgono le regole generali che prevedono la perdita dei vantaggi della rottamazione se si salta una rata o la si versa con ritardo superiore a 5 giorni.

Si fa rilevare che la norma richiama le inosservanze commesse a tutto il 31 dicembre 2024 e restano, quindi, non coperte quelle poste in essere dal 1° gennaio 2025.

Il comma 3 dell'art. 3-bis, rinvia al 17 marzo 2025 il termine per l'approvazione e la disponibilità dei modelli di dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.

Il comma 4 dell'art. 3-bis, rinvia, per l'anno 2025, al 30 aprile 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche all'ufficio postale; lo stesso rinvio è previsto per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti IRPEF e quelle dei soggetti IRES.

Il comma 5 dell'art. 3-bis, stabilisce che per l'anno 2025, i dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale sono resi disponibili entro il prossimo 30 aprile.

L'art. 13 del Decreto n. 202/2025, dispone che entro il 31 marzo 2025 le imprese sono obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura di danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali causati da terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazione e frane. Il termine era stato originariamente fissato al 31 dicembre 2024 dall'art. 1, comma 101, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023.

L'art. 21 del Decreto, al comma 4, stabilisce l'abrogazione delle sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid, a suo tempo introdotto con l'art. 4-sexies del D. L. n. 44/2021, convertito dalla Legge n. 76 del 28 maggio 2021.

Il successivo **comma 5** dispone la definitiva interruzione dei procedimenti sanzionatori per l'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, non ancora conclusi, con relativo annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate. Restano acquisite al Bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del Decreto.